



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

Roma, 21 dicembre 2009

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

### RIUNIONE LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2009

#### **1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. Sig. DAL CIN FRANCESCO**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 5 (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell'11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell'8.8.2006)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento

#### **2) Ricorso PROCURA FEDERALE**

Avverso - la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 931/388PF08-09/SP/blp del 13.08.2009, a carico della società S.S. Cassino per violazione art. 4, comma 1, C.G.S.;

- avverso il proscioglimento:

- del Sig. Clodomiro Murolo (Presidente Onorario della S.S. Cassino s.r.l S.S. 1007/2008 e S.S. 2008/2009), dalle violazioni ascrittegli dell'art. 16 bis N.O.I.F. e artt. 1, comma 1, e 8, comma 12 C.G.S.;

- del Sig. Antonio Lombardi (Azion. Maggioranza e Legale Rappresentante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. S.S. 2007/2008 e S.S. 2008/2009) e del Sig. Francesco Rispoli (Amministratore Unico e Legale Rappresentante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. S.S. 2007/2008 e 2008/2009), dalle violazioni ascrittegli degli artt. 1 e 8, comma 2, C.G.S.;

- della società Salernitana Calcio 1919

#### **RESPINTO**

S.p.A. dalla violazione ascrittagli dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;  
a seguito di proprio deferimento n. 931/388PF08-09/SP/blp del 13.08.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009)

**3) Istanza di riabilitazione Sig. CANOSSA ACCOLTA  
Leandro**

**4) Istanza di riabilitazione Sig. BENFORTE ACCOLTA  
Sebastiano**

**5) Istanza di riabilitazione calc. APOLLONI ACCOLTA  
Enrico**  
matricola n. 3.007.579

**6) Ricorso U.S. BENACENSE 1905 RIVA**  
avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante;
- inibizione fino al 20.9.2010 al Sig. ADDEO Pietro, Presidente della U.S. Benacense 1905 Riva;
- inibizione fino al 31.1.2010 al Sig. PETTINARI Michele, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della U.S. Benacense 1905 Riva;
- squalifica fino al 30.11.2009 al calciatore CATTOLICO Leonardo, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1576/111pf09-10/MS/en dell'1.10.2009 – per violazione dell'art. 1, comma 1 in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 92, comma 1, 95, comma 8 NOIF; agli artt. 7, comma 1 e 16, comma 1 Statuto Federale; la società per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nelle rispettive violazioni ascritte ai suoi tesserati (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

**7) Ricorso S.S.D TRENTO CALCIO 1921  
S.r.l**

Avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 10 da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 2.000,00 alla reclamante;
- inibizione fino al 30.9.2011 al Sig.

**RIUNITI** i ricorsi nn. 6), 7), 8) e 9), in **PARZIALE RIFORMA** della decisione, ridetermina la sanzione inflitta a Gabriele Maulè nella squalifica fino al 31.12.2009 e quella a carico della società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. in € 500,00 di ammenda per l'addebito relativo all'utilizzazione del calciatore Leonardo Cattolico. Annulla nel resto la decisione impugnata.

FATTINGER Marco, Presidente S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l., all'epoca dei fatti non tesserato con funzioni di Vice Presidente della stessa società;

- inibizione fino al 31.3.2011 al Sig. DI BENEDETTO Mario, all'epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l.;

- squalifica fino al 31.3.2010 ai calciatori BADONA MONTEIRO Samory e TISI Davide, tesserati S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l.;

- inibizione fino al 28.2.2010 al Sig. SPREAFICO Danilo, all'epoca dei fatti dirigente della S.S.D. Trento Calcio 1921;

- inibizione sino al 28.2.2010 al Sig. MAULÈ Gabriele, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. Trento Calcio 1921;

inflitte per le violazioni rispettivamente ascritte con nota di deferimento del Procuratore Federale n. 1576/111pf09-10/MS/en dell'1.10.2009 degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S.; 92, comma 1 e 95, comma 8 NOIF; 7, comma 1 e 16 comma 1 Statuto Federale; la società per violazione dell'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

#### **8) Ricorso Calciatore TISI DAVIDE, tesserato S.S.D. Trento Calcio 1921)**

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2010 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 1576/111pf09-10/MS/en dell'1.10.2009) per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, n relazione agli artt. 10, comma 2, CGS e 95 comma 8, NOIF e della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

#### **9) Ricorso Sig. ADDEO Pietro, Presidente dell'U.S. Benacense 1905 Riva**

avverso la sanzione della inibizione fino al 30.9.2010 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1576/111pf09-10/MS/en dell'1.10.2009 - per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt.

10 comma 2 CGS e 95, comma 8, NOIF e violazione dell'art. 1, comma 1 anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

**10) Ricorso Presidente Federale F.I.G.C.**

ex artt. 31 e 37 C.G.S.

avverso decisioni merito gara Nogaredo di Prato/Codroipo 1996, Campionato Amatori, Serie A2 – Girone A, Stagione Sportiva 2009/2010

**11) Ricorso Sig. Gianluca PAPARESTA, Arbitro Effettivo**

tendente ad ottenere:

a) declaratoria di incompetenza della Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A nel procedimento avviato con atto di contestazione Prot. 06/PDA/is Ruolo 06/2009-20010 datato 18.9.2009 e spedito il 25.9.2009;

b) interpretazione dell'art. 52, comma 4 del Regolamento A.I.A.

**ACCOLTO**, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata per 0-3 ed 1 punto di penalizzazione

Su istanza di parte, **RINVIA** a nuovo ruolo

**12) Ricorso ex art. 39 C.G.S. A.C.D. RIVOLI**

avverso l'obbligo di corrispondere al Sig. Diliberto Paolo la somma di € 15.094,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

**INAMMISSIBILE**

**13) Ricorso Sig. ri Laura GUERRINI e Mario MASSACCI**

Avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 inflitta al proprio figlio minore Massacci Alberto a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 33, comma 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff, n. 38/CDN del 23.11.2009)

**RESPINTO**